

Dr. Carlo Curatola

La certificazione: introduzione alla normativa

MODENA, 27 MAGGIO 2025



ART. 24

Il Codice Deontologico



“

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

”

Certificati medici


LA **CERTIFICAZIONE** È IL
MEZZO DI INFORMATIVA
PIÙ **FREQUENTE E**
COMUNE DELL'ATTIVITÀ
DEL MEDICO

Essendo destinato a comprovare una situazione di fatto, il certificato viene a soddisfare molteplici esigenze della vita sociale e si rivela per il sanitario un compito pieno di responsabilità



Il Certificato rilasciato da un esercente la professione sanitaria


è l'atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica, di cui il certificato è destinato a provare l'esistenza.



Questa dichiarazione di scienza presuppone che i fatti costituendo l'oggetto della certificazione siano di competenza medica e che il medico li abbia personalmente accertati a causa e nell'esercizio della professione. L'attestazione è fedefacente fino a prova contraria



I certificati rilasciati dal medico presuppongono un'attività di accertamento diretto, compiuta dal medico stesso in stretta correlazione col contenuto e la finalità della certificazione.




Nessuna disposizione di legge indica le modalità di compilazione dei certificati, tranne quelli da redigersi in appositi moduli prestabiliti

Requisiti formali del certificato




- **Una scrittura**, formato a mano od ottenuta con mezzi meccanici indelebili;
- **L'autore** dell'attestazione, che risulti dalla sottoscrizione dell'atto, con le generalità e la qualifica del certificante;
- **Il destinatario**, cui la certificazione è diretta, deve risultare evidente;
- **La data**, della quale risulti il tempo e il luogo in cui il certificato è stato compilato

Requisiti **sostanziali** del certificato



- ✓ **Sintomatologia** lamentata dal paziente
- ✓ **Esame obiettivo**
- ✓ **Diagnosi**
- ✓ **Prognosi**




Ci sono norme che impongono compiti e doveri al di fuori degli ACN e dei CCNL?

“CIRCOLARE N. 1 DELL'11 MARZO 2010
DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
IN MERITO ALLA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DEI
CERTIFICATI DI MALATTIA”

Sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:

- I medici dipendenti del SSN
- I medici in regime di convenzione con il SSN
- I medici libero professionisti
- Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.



Se il medico che visita un paziente dovesse rifiutarsi di emettere tale certificato compie il reato di rifiuto o omissione d'atto d'ufficio, reato perseguibile penalmente, ai sensi del Codice Penale art. 328.

Il medico delegato invece verrebbe indotto a compiere un reato di falso ideologico.

Ogni medico che emette una prognosi ha l'obbligo di invio telematico del certificato di malattia (D.L. n. 150 27/10/2009, Legge Brunetta) e l'obbligo non è delegabile ad altri medici.

Il medico dipendente e convenzionato del Servizio Sanitario Nazionale ricevono le credenziali del SistemaTS necessarie all'invio dall'azienda di appartenenza

Ai Responsabili delle Unità Operative
dell'Ospedale di Sassuolo e per loro tramite a
tutto il personale medico

E p.c. Ufficio Ricoveri
Ufficio DRG
SIA

Oggetto: trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

In riferimento al Decreto 18 aprile 2012, recante: "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC" e la circolare 1/2011/DFP/DDI si forniscono indicazioni operative relativamente al sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia.

Si riportano di seguito tre servizi:

- Servizio per la comunicazione di inizio ricovero: il servizio consente all'azienda sanitaria, attraverso l'inserimento del codice fiscale del lavoratore, di acquisire le informazioni relative al lavoratore e trasmettere al SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) la comunicazione di inizio ricovero. L'operatore riceve conferma dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco di inizio ricovero (PUCIR).

Per quanto riguarda le sole comunicazioni di inizio ricovero, l'INPS non richiede che l'inviante sia un medico, pertanto all'interno dell'Ospedale di Sassuolo questo servizio può essere svolto con le seguenti modalità:

- medico dell'U.O. dove avviene il ricovero che, tramite le credenziali INPS del sistema TS, comunica l'inizio ricovero;
- invio del paziente all'ufficio ricoveri (Teresa Basile e/o Armando Francesconi); si chiede alle Unità Operative di indirizzare i pazienti, muniti di codice fiscale, presso suddetto ufficio. **L'ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 15.30.**

Gli elementi costitutivi da utilizzare per l'invio della comunicazione di inizio ricovero sono raggruppati in quattro sezioni: dati dell'operatore, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati della comunicazione di inizio ricovero.

- Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione: in fase di dimissione il servizio consente al **medico ospedaliero** di richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR) ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la diagnosi e la eventuale prognosi per la convalescenza.

L'elemento certificato di malattia in sede di dimissione riporta anche le informazioni acquisite al momento della comunicazione di inizio ricovero senza la necessità che il medico le inserisca nuovamente.

Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'invio del certificato di malattia in sede di dimissione sono raggruppati in sei sezioni: identificativo del ricovero, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati dell'indirizzo di reperibilità (da compilare obbligatoriamente se non coincide con la residenza o domicilio abituale e solo in caso di **prognosi per la convalescenza**), dati del certificato di diagnosi.

Si desidera qui evidenziare l'obbligo della compilazione, qualora necessario, nel certificato di malattia della voce "viene assegnata prognosi clinica a tutto il", per evitare che il paziente debba accedere, dopo la dimissione, al proprio Medico di Medicina Generale per farsi rilasciare il certificato di malattia con una prognosi, fra l'altro, indicata nella lettera di dimissione dai professionisti.

- Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di Pronto Soccorso: al medico di Pronto Soccorso è richiesto l'invio telematico del certificato di malattia qualora il paziente lo richieda.

Quanto finora descritto viene effettuato sul Sistema TS, **previa richiesta ai pazienti della necessità di certificazione di malattia/ricovero**, al quale tutti i medici in servizio presso l'Ospedale di Sassuolo sono abilitati. Si ricorda che la password di tale sistema ha una durata di 90 giorni, trascorsi i quali deve essere aggiornata.

Per i soli medici di Pronto Soccorso, che effettuano i certificati telematici su Aurora (in quanto vi è un'integrazione tra i due applicativi), diamo la possibilità di segnalare al SIA la data del rinnovo di ciascuna password per ricevere in prossimità della scadenza un alert di promemoria.

Il SIA, che legge per copia conoscenza, rimane disponibile per eventuali chiarimenti e/o eventuale supporto formativo.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Il Direttore Sanitario

Ai Responsabili delle Unità Operative e per loro
tramite a tutto il personale medico

E, p.c. All' Ordine dei Medici di Modena

Oggetto: Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

In riferimento al Decreto 18 aprile 2012, recante: "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC" e la circolare 1/2011/DFP/DDI si risottolineano le indicazioni operative relativamente al sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia.

Si riportano di seguito tre servizi:

- Servizio per la comunicazione di inizio ricovero: il servizio consente all'azienda sanitaria, attraverso l'inserimento del codice fiscale del lavoratore, di acquisire le informazioni relative al lavoratore e trasmettere la comunicazione di inizio ricovero. L'operatore riceve conferma dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco di inizio ricovero (PUCIR). Gli elementi costitutivi da utilizzare per l'invio della comunicazione di inizio ricovero sono raggruppati in quattro sezioni: dati dell'operatore, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati della comunicazione di inizio ricovero (vd. Allegato "Manuale certificato INPS");
- Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione: in fase di dimissione il servizio consente al **medico ospedaliero** di richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR) ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la diagnosi e la eventuale prognosi per la convalescenza. L'elemento certificato di malattia in sede di dimissione riporta anche le informazioni acquisite al momento della comunicazione di inizio ricovero senza la necessità che il medico le inserisca nuovamente. Gli elementi costitutivi del messaggio da utilizzare per l'invio del certificato di malattia in sede di dimissione sono raggruppati in sei sezioni: identificativo del ricovero, dati del lavoratore, dati della residenza o domicilio abituale, dati dell'indirizzo di reperibilità (da compilare obbligatoriamente se non coincide con la residenza o domicilio abituale e solo in caso di **prognosi per la convalescenza**), dati del certificato di diagnosi.

Si sottolinea l'importanza della compilazione, qualora necessario, della voce "viene assegnata prognosi clinica a tutto il", in quanto questo consente di non inviare il paziente dal proprio medico di medicina generale, per la semplice continuazione del certificato di malattia, peraltro su una prognosi da noi indicata sulla lettera di dimissione (vd. Allegato "Manuale certificato INPS");

- Servizio per l'invio di un certificato di malattia in sede di Pronto Soccorso: al medico di Pronto Soccorso è richiesto l'invio telematico del certificato di malattia qualora il paziente lo richieda (vd. Allegato "Manuale certificato INPS");

Quanto finora descritto viene effettuato sul Sistema TS, al quale tutti i medici in servizio presso gli ospedali della rete sono abilitati. Si ricorda che la password di tale sistema ha una durata di 90 giorni, trascorsi i quali deve essere aggiornata.

Qualora l'accesso telematico per la redazione e trasmissione del certificato di malattia non dovesse essere disponibile per qualsiasi ragione, è sempre possibile per il medico certificatore ospedaliero redigere il certificato in modalità cartacea. Entro due giorni dalla data del rilascio sarà poi compito del lavoratore trasmettere il certificato senza diagnosi alla propria azienda mentre quello comprensivo della diagnosi all'INPS. (vd. Allegato 1 – Certificato cartaceo di malattia INPS)

In accordo con l'Ordine dei Medici di Modena, al fine di una comunicazione più puntuale delle sole criticità, a cadenza trimestrale verranno poste all'attenzione della scrivente direzione le principali UU.OO. a cui si chiede maggiore attenzione in fase di dimissione per evitare percorsi errati al paziente.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario

**Direttori di Dipartimento, di Struttura Complessa,
Responsabili U.O. Semplice e Semplice
Dipartimentale Policlinico e OCB**
e loro tramite a tutto il personale medico

e, p.c. **Dott.ssa Annarita Garzia**
Direttore Professioni Sanitarie

Ai coordinatori infermieristici

Ing. Mario Lugli
Direttore Servizio Tecnologie dell'Informazione

Dott. Lorenzo Broccoli
Direttore Amministrativo

**Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Modena**

Oggetto: certificazioni di malattia INPS – obbligo di rilascio a seguito di prestazione con emissione di prognosi

Gent.mi,

con la presente si fa riferimento alla tematica della certificazione di malattia INPS a seguito di prestazione assistenziale erogata in vari regimi assistenziali in favore di dipendenti sia pubblici che privati e alle indicazioni poste alle SSLL con le precedenti note della Direzione Sanitaria, implementate anche con misure tecniche (applicativi informatici).

Nonostante il miglioramento dell'adesione a tali indicazioni, anche a fronte della segnalazione pervenuta da parte dell'Ordine dei Medici di Modena di alcuni casi di mancato rilascio delle suddette certificazioni, si ritiene utile rammentare che **la vigente normativa impone anche ai medici delle strutture sanitarie pubbliche il rilascio della certificazione di malattia INPS** al fine di garantire il diritto del lavoratore dipendente ammalato di non rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata della malattia ricevendo comunque il relativo trattamento economico.

La compilazione e l'invio contestualmente all'INPS e al datore di lavoro del paziente di tale certificazione sono attualmente **previsti pressoché esclusivamente in forma telematica** e già da molti anni questa Azienda ha predisposto, laddove possibile, alcuni accorgimenti tecnici per agevolare da parte del personale in servizio il rilascio delle certificazioni di malattia INPS in caso di prognosi formulate sia a seguito di prestazioni di Pronto Soccorso che anche a seguito di ricovero. Ha inoltre predisposto dettagliate istruzioni operative per il rilascio

telematico di tali certificazioni anche direttamente tramite il sistemaTS, laddove il collegamento informatico con gli applicativi aziendali non era possibile.

Nel richiamare l'attenzione di tutto il personale medico alla **necessità di un puntuale rilascio delle certificazioni di malattia INPS a seguito di qualsivoglia prestazione sanitaria erogata che abbia comportato la formulazione di una prognosi**, si riportano qui di seguito i link utili per accedere alle istruzioni operative per il rilascio telematico dei certificati di malattia INPS nei diversi ambiti:

- Tramite Aurora PS:
<http://intranet.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F5%252FD.a0c17c9c6afbcb927e8c/P/BLOB%3AID%3D4571/E/pdf>
- Tramite ADT per i pazienti ricoverati presso il Policlinico:
<http://intranet.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F0%252FD.4018f8f6e01461f90fb6/P/BLOB%3AID%3D4571/E/pdf>
- Direttamente tramite SistemaTS per i pazienti ricoverati presso OCB e per tutti i pazienti ambulatoriali:
<http://intranet.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F5%252Fa%252FD.ee2d487b87ffb057ff31/P/BLOB%3AID%3D4571/E/pdf>

Sono inoltre disponibili nella intranet aziendale specifiche istruzioni per l'acquisizione ed il cambio della password di accesso al SistemaTS, raggiungibili tramite il seguente link:

<http://intranet.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F8%252Fd%252FD.284ce809975854ae79a3/P/BLOB%3AID%3D4571/E/pdf>


Si ricorda inoltre che, in caso di impossibilità di collegamento all'apposito sistema telematico o nei casi in cui l'invio per via telematica della certificazione non sia stato possibile rimane la **possibilità di rilascio di una certificazione cartacea**, scaricabile dalla intranet aziendale al seguente link:

<http://www.policlinico.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/579>

Per eventuali necessità di abilitazione di nuove figure e/o di acquisizione e sincronizzazione delle password con gli applicativi aziendali sarà possibile far riferimento al seguente personale del Servizio Tecnologie dell'informazione:

Manni Luca – manni.luca@aou.mo.it – tel. 5060 (155060)

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti

Il Direttore Sanitario
Dott. Ottavio Alessandro Nicastro


Rilascio credenziali per accedere al Sistema TS



Per medici convenzionati e medici dipendenti saranno le Aziende a provvedere al rilascio delle credenziali.

Per i sostituti di MMG, per i libero professionisti e per gli odontoiatri è l'Ordine l'ente preposto al rilascio delle credenziali.



CERTIFICAZIONI DI
MALATTIA:

Procedura per le Società

- Le società non possono rilasciare certificati di malattia
- Solo i singoli soci possono farlo, a titolo personale

 **È necessario che il socio iscritto all'Ordine sia abilitato con credenziali personali associate al proprio codice fiscale**

“
*La certificazione
è un atto
individuale, non
societario*
”

REMEMBER



TUTTE LE INFORMAZIONI SONO
DISPONIBILI SUL SITO DELL'ORDINE:

www.ordnemedicimodena.it



NEWSLETTER MODULISTICA CONTATTI FEED RSS SPORTELLO GIOVANI

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena

MODULO DI RICERCA
Cerca nel sito CERCA

L'ORDINE LA PROFESSIONE AMBULATORIO PRESTAZIONE LA SEGRETERIA FORMAZIONE NORMATIVA

CERTIFICAZIONI

Autorizzazione e accreditamento
COPERTURA ASSICURATIVA
Direzione sanitaria
Pubblicità sanitaria
CERCO UN MEDICO PER...
CERTIFICAZIONI


in questa sezione sarà possibile recuperare informazioni in merito a certificazioni di varia natura

CERTIFICATI DI MALATTIA INPS



Grazie!

Dr. Carlo Curatola






Dr.ssa Letizia Angeli

Certificazioni di malattia INPS

Modena, 27 maggio 2025



Riferimenti normativi

Circolare n. 1 dell'11 marzo 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.



Sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:




I medici dipendenti del SSN



I Medici in regime di convenzione con il SSN (MMG, MCA)

Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.





Rilascio credenziali per accedere al **Sistema TS**



Ai medici convenzionati ed ai medici dipendenti saranno le aziende a provvedere al rilascio delle credenziali



Per i sostituti di MMG e per i libero professionisti è l'Ordine l'ente preposto al rilascio delle credenziali.

Per il rilascio delle credenziali inviare una mail a

ippocrate@ordinemedicimodena.it

allegando la copia di un documento d'identità valido



I SOSTITUTI NON POSSONO, OVVIAMENTE, UTILIZZARE LE CREDENZIALI DEL MEDICO CHE SOSTITUISCONO





**Circolare FNOMCeO
09/03/2011 sul rilascio dei**

Certificati INPS da Libero Professionista



- < 10 giorni
- 1° certificato di malattia dell'anno



Messaggio HERMES N° 3044/2024 su rilascio Certificati INPS da LIBERO PROFESSIONISTA

L'art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 150/2009 e successivamente modificato, stabilisce che per le assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici superiori a dieci giorni, e in ogni caso, dopo il secondo evento nell'anno solare, "l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità della certificazione sono effettuati dalle amministrazioni pubbliche interessate." Il comma 2 prevede la certificazione di malattia secondo le modalità tecniche.

Per dipendenti pubblici

 < 10 giorni

 1° certificato di malattia dell'anno

Circolare INPS 3044/2024 e chiarimento FNOMCeO 295/2025 sul rilascio dei **Certificati INPS** da **LIBERO** **PROFESSIONISTA**

Gli odontoiatri liberi professionisti possono rilasciare il certificato di malattia telematico nel caso di una prognosi non superiore a 10 giorni. Tuttavia, solo con riferimento ai lavoratori del settore privato, per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall'INPS, resta valida la certificazione prodotta da medici non appartenenti al SSN o con esso convenzionati anche nei casi di assenze successive al secondo nel corso dell'anno solare (mesi).

Per i lavoratori del settore privato:



> 10 giorni



Qualsiasi certificato di malattia dell'anno



SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL RILASCIO DI **CERTIFICAZIONE CARTACEA**



- Magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- Avvocati e procuratori dello Stato
- Professori e ricercatori universitari
- Personale della carriera diplomatica
- Personale della carriera prefettizia
- Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
- Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
- Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Personale militare
- Forze di polizia di Stato
- Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria
- Personale, anche a livello dirigenziale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (escluso personale di leva e volontario)



CERTIFICAZIONE CARTACEA

Dr.
Medico Chirurgo
Tel.

li / /20

il Sig.
nato a il / /
residente in

SI CERTIFICA CHE

In base alla visita da me effettuata risulta affetto da:

Il Paziente riferisce di essere ammalato dal: stesso giorno inizio

Prognosi di gg: s.c.

Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICO

MEF - Ragioneria Generale dello Stato

STS Sistema Tessera Sanitaria

FAQ CONTATTI E ASSISTENZA

Cerca nel sito...

Home Il Sistema TS ▼ Cittadini Operatori ▼ Area riservata ▼

PIANI TERAPEUTICI

Piano terapeutico NOTA AIFA 100

A partire dal 1/12/2022, i **medici di medicina generale** possono compilare la scheda di prima prescrizione e quella di rinnovo della prescrizione associata alla **Nota AIFA 100** relativa ai farmaci inibitori del SGLT2, agonisti recettoriali del GLP1 e inibitori del DPP4 nel trattamento del **diabete mellito tipo 2** (per i dettagli consultare il [sito AIFA](#)) e conseguentemente prescrivere i farmaci su ricetta dematerializzata (DM 2 novembre 2011).



Area riservata Operatori



→ [Accedi con credenziali](#)



→ [Accedi con smart card](#)



→ [Accedi come utente Entratel](#)



→ [Accedi come utente Siatel-Puntofisco](#)



Ti trovi in : [Home](#) - Servizi On Line

- Certificati Malattia
- Esenzioni da reddito - Interrogazione
- Gestione dati spesa 730
- Piani Terapeutici AIFA
- Prescrizione medica
- Ricetta Bianca Elettronica
- Ricetta Dematerializzata
- Tamponi e certificati Covid-19
- Test Sierologici
- Assistenza Online
- Manuali
- Profilo Utente
- Esci



SERVIZI ONLINE



Certificato di malattia

Inserimento

Annullamento

Rettifica

Ricerca

Ristampa

Certificato di malattia - Inserimento

Regione-ASL/AO

Regione-ASL/AO --- Seleziona la coppia Regione-ASL/AO --- ▾

Lavoratore

Codice fiscale

Certificato di malattia - Inserimento

Regione-ASL/AO

Regione-ASL/AO --- Seleziona la coppia Regione-ASL/AO --- ▾

--- Seleziona la coppia Regione-ASL/AO ---

080: Emilia Romagna - 104: MODENA

700: Odm - EMILIA ROMAGNA - 080

Lavoratore

Codice fiscale



Residenza o domicilio abituale lavoratore

Via

Civico

CAP

Reperibilità

Aggiungi reperibilità

Reperibilità

Cognome (Non obbligatorio)

Via

Civico

CAP

Provincia

Togli reperibilità

SPORTELLO PER IL CITTADINO PER LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

Comunicazione della variazione dell'indirizzo di reperibilità per le visite mediche di controllo per lavoratori e datori di lavoro pubblici o privati

Il lavoratore può richiedere modifica dell'indirizzo di reperibilità tramite:



Contact center dell'INPS



Nella sezione **MyInps**, dopo aver effettuato il login, “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”.

La modifica viene considerata utile a decorrere dal giorno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione

Ruolo medico

Data rilascio certificato



Dati certificato

Il lavoratore dichiara

Viene assegnata per

Ruolo medico

Data rilascio certificato

SSN

Professionista privato

Codice diagnosi

Ricerca diagnosi

Note diagnosi

Giornata lavorata

Trauma

Agevolazione

Ruolo medico SSN

Data rilascio certificato 01/05/2023

Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal (GG/MM/AAAA)

Viene assegnata prognosi clinica a tutto il (GG/MM/AAAA)

Tipo visita Ambulatoriale

Tipo certificato Inizio

Codice diagnosi

Note diagnosi

Giornata lavorata -- Seleziona (non obbligatorio)

Trauma -- Seleziona (non obbligatorio)

Agevolazione -- Seleziona (non obbligatorio)

Tipo visita Ambulatoriale


Tipo certificato

- Ambulatoriale
- Domiciliare
- Pronto soccorso

CIRCOLARE INPS 145 DEL 15/07/1996
L'Istituto ammette, peraltro, la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal...". Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare unicamente, come più volte esplicitato, alla facoltà, confermata da ultimo con D.P.R. 28.9.1990, n. 314, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo.

La ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale – debitamente certificata dal medico – che sia intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente è considerata, a tutti gli effetti, continuazione di quest'ultima”.

Circolare INPS 134368/81



Trattamento economico in caso di ricaduta malattia

Il trattamento economico in caso di malattia prevede un periodo di “carenza” corrispondente ai primi tre giorni dell'evento. È evidente che, se parliamo di ricaduta e il primo evento era già superiore ai tre giorni, questo periodo di carenza non verrà applicato nel secondo evento, pertanto decorre immediatamente l'intervento economico a carico dell'INPS.



Ruolo medico SSN

Data rilascio certificato 01/05/2023

Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal (GG/MM/AAAA)

Viene assegnata prognosi clinica a tutto il (GG/MM/AAAA)

Tipo visita Ambulatoriale

Tipo certificato Inizio

Codice diagnosi

Ricerca diagnosi

Note diagnosi

Giornata lavorata -- Seleziona (non obbligatorio) --

Trauma -- Seleziona (non obbligatorio) --

Agevolazione -- Seleziona (non obbligatorio) --

Giornata lavorata -- Seleziona (non obbligatorio) --

Trauma -- Seleziona (non obbligatorio) --
SI
NO

Agevolazione -- Seleziona (non obbligatorio) --

Agevolazione -- Seleziona (non obbligatorio) --

Terapia salvavita
Causa di servizio
Invalidita' riconosciuta

Conferma lisci

CIRCOLARE INPS
95 07/06/2016

Esenzioni dalla Reperibilità

**È salvavita quella terapia che
consente di salvare la vita al paziente**

Nel concetto della “TERAPIA SALVAVITA” è implicitamente esclusa ogni forma di somministrazione cronica del farmaco che, per contro, deve di necessità essere assunto episodicamente per emendare un pericolo di vita attuale e causalmente dovuto a patologia grave in atto estrinsecante il pericolo di vita o l'intensa compromissione acuta del complessivo stato di salute

Dr.ssa Letizia Angeli | Certificazioni INPS



Patologie gravi che
richiedono terapie
salvavita,
comprovate da
idonea
documentazione
della Struttura
sanitaria

Esenzioni dalla Reperibilità



Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della
Struttura sanitaria

È salvavita quella terapia che consente di salvare la vita al paziente

Nel concetto della “TERAPIA SALVAVITA” è implicitamente esclusa ogni forma di somministrazione cronica del farmaco che, per contro, deve di necessità essere assunto episodicamente per emendare un pericolo di vita attuale e causalmente dovuto a patologia grave in atto estrinsecante il pericolo di vita o l’intensa compromissione acuta del complessivo stato di salute

**SULLA BASE DI QUESTE CONSIDERAZIONI, SI
DEFINISCE DI SEGUITO UNA**

**LISTA DI RIFERIMENTO PER SITUAZIONI
PATOLOGICHE CHE INTEGRANO IL DIRITTO
ALL'ESONERO DELLE FASCE DI REPERIBILITÀ**



Dr.ssa Letizia Angeli | Certificazioni INPS

SINDROMI VASCOLARI ACUTE CON INTERESSAMENTO SISTEMICO

EMORRAGIE SEVERE /INFARTI D'ORGANO

COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA E CONDIZIONI DI SHOCK

STATI VEGETATIVI DI QUALSIASI ETIOLOGIA

INSUFFICIENZA RENALE ACUTA

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA ANCHE SU BASE INFETTIVA (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica)

INSUFFICIENZA MIOCARDICA ACUTA SU BASE ELETTRICA (gravi aritmie acute), ISCHEMICA (infarto acuto), MECCANICA (defaillance acuta di pompa) E VERSAMENTI PERICARDICI

CIRROSI EPATICA NELLE FASI DI SCOMPENSO ACUTO



Dr.ssa Letizia Angeli | Certificazioni INPS

GRAVI INFEZIONI SISTEMICHE FRA CUI AIDS CONCLAMATO, INTOSSICAZIONI ACUTE AD INTERESSAMENTO SISTEMICO ANCHE DI NATURA PROFESSIONALE O INFORTUNISTICA NON INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.)

MALATTIE DISMETABOLICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO

IPERTENSIONE LIQUORALE ENDOCRANICA

MALATTIE PSICHIATRICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO E/O IN TSO

NEOPLASIE MALIGNI, IN TRATTAMENTO: CHIRURGICO E NEOADIUVANTE; CHEMIOTERAPICO ANTIBLASTICO E/O SUE COMPLICANZE; RADIOTERAPICO

SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI

TRAPIANTI DI ORGANI VITALI

ALTRE MALATTIE ACUTE CON COMPROMISSIONE SISTEMICA (tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, etc.) PER IL SOLO PERIODO CONVALESCENZIALE

QUADRI SINDROMICI A COMPROMISSIONE SEVERA SISTEMICA SECONDARI A TERAPIE O TRATTAMENTI DIVERSI (tipo trattamento interferonico, trasfusionale)

CIRCOLARE INPS 95 07/06/2016

Esenzioni dalla Reperibilità



Una malattia temporanea determinata o connessa alla menomazione che, valutata in sede medico legale pluricratica, abbia visto assegnarsi una percentuale pari o superiore ai due terzi (67%) di invalidità permanente

Premesso che si può procedere all'esclusione dalla reperibilità solo se il quadro morboso all'origine dell'esonerando evento di malattia è sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%, diventa, dunque, davvero importante che, per scongiurare che si verifichino eccessi anche incolpevoli nelle richieste di esonero e/o nell'attribuzione dello stesso, il medico certificatore abbia ad unico riferimento le patologie che sono elencate.




I pazienti sono esentabili dalla reperibilità, ma non dal controllo della malattia

Fasce orarie visite fiscali

PER TUTTI I LAVORATORI

7 giorni su 7 dalle
10.00 alle 12.00 e
dalle 17.00 alle 19.00



Dr.
Medico Chirurgo
Tel.

li / 20
ore

SI CERTIFICA CHE

il Sig.
nato a il //
residente in

si trova nel mio ambulatorio per
(orario di ambulatorio:)

//20 .

In fede

**Specificare la
condizione clinica
per cui viene
effettuata la visita**



Annullamento del certificato

Certificato di malattia - Annullamento

Regione-ASL/AO

Regione-ASL/AO --- Seleziona la coppia Regione-ASL/AO ---

Lavoratore

Codice fiscale

Dati certificato

Protocollo

Conferma Ripulisci



Entro 24 ore

Rettifica del certificato

Certificato di malattia - Rettifica

Regione-ASL/AO

Regione-ASL/AO --- Seleziona la coppia Regione-ASL/AO ---

Lavoratore

Codice fiscale

Dati certificato

Protocollo

Viene assegnata prognosi clinica a tutto il (GG/MM/AAAA)

Per anticipare la prognosi

Conferma Ripulisci

CIRCOLARE N. 79 DEL 02/05/2017

Obbligo di rettifica certificazione di malattia INPS



La circolare evidenzia l'obbligo da parte del lavoratore di comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico di malattia INPS, l'avvenuta guarigione dello stato morboso intercorso per poter rientrare al lavoro.

Il datore di lavoro non può, infatti, consentire la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso. Il paziente può rientrare al lavoro il giorno successivo alla fine della prognosi stabilita.

Per ridurre la prognosi di un certificato a seguito della visita del paziente e della constatazione della ripresa delle capacità lavorative, si deve procedere a rettifica telematica del certificato di malattia





Certificato redatto dallo stesso medico



“Rettifica” dei certificati di malattia sul sistema TS

- C.F. paziente
- N° protocollo certificato attivo
- Nuova data di fine prognosi



Il paziente è tenuto a comunicare tempestivamente solo al datore di lavoro il suo rientro.



Certificato redatto da professionisti diversi



Inviare un nuovo certificato telematico di malattia

- Continuazione
- In nota diagnosi: "Riduzione prognosi di... (stato morboso)"
- Nuova data di fine prognosi



Il paziente è tenuto a comunicare tempestivamente sia all'INPS che al datore di lavoro il suo rientro, per evitare sanzioni.



Non devono essere richieste ulteriori certificazioni, né da parte dell'INPS, né da parte del lavoratore se la procedura è stata eseguita con modalità telematica come da indicazioni



Percorso annullamento Certificato INPS

Telefonare ed avvisare dell'accaduto i pazienti (il paziente a cui è stata erroneamente assegnata la malattia ed il paziente che è rimasto scoperto dalla certificazione)

Redigere su carta intestata richiesta di annullamento

Redigere nuova certificazione su carta bianca in duplice copia

Inviare mail con conferma di lettura al seguente indirizzo medicolegale.modena@inps.it con richiesta di annullamento e copia del nuovo certificato per l'INPS (con diagnosi)

Fornire copia cartacea senza diagnosi al corretto destinatario da portare al datore di lavoro



RICHIESTA DI ANNULLAMENTO

Alla C.A. del Centro Medico Legale INPS di Modena

**Oggetto: Richiesta annullamento certificato malattia ed
accettazione nuova certificazione corretta in cartaceo**

Con la presente si richiede annullamento del certificato di inizio prognosi di malattia emesso in ambulatorio dal sottoscritto, Dott. Carlo Curatola, in data 14/01/2015 con Prot. N. 132055030 erroneamente attribuito al paziente PINCO PALLINO (CF PNCPLL88F56F257Y) anziché al paziente PINCO BOCCHETTINO (CF PNCBCTT57F32H501H), causato da un errore di "copia ed incolla" del codice fiscale.

Dr. Carlo Curatola

Modena 26/01/2015

Dott. _____

Modena 26/01/15

COPIA PER L'INPS

Certifico di aver effettuato visita ambulatoriale in data 14/01/2015 al

Sig. _____ (CF: _____), residente in Via

_____, CAP _____.

A seguito alla suddetta visita ambulatoriale si formulava diagnosi di _____
e si assegnava prognosi dal 14/01/15 al
17/01/15.

La suddetta certificazione si rilascia su carta libera come da accordi
con il centro Medico-Legale dell'INPS

**Nuovo Certificato:
copia per l'INPS**

Nuovo Certificato: copia per il Datore di Lavoro

Dott.

Modena 26/01/15

COPIA PER IL DATORE DI LAVORO

Certifico di aver effettuato visita ambulatoriale in data 14/01/2015 al
Sig. (CF:), residente in

,CAP ,

A seguito alla suddetta visita ambulatoriale si assegnava prognosi dal
14/01/15 al 17/01/15.

La suddetta certificazione si rilascia su carta libera come da accordi
con il centro Medico-Legale dell'INPS





Grazie!



Dr.ssa Letizia Angeli

